



R.G. 57-1/2024 P.U.

Tribunale Ordinario di Fermo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti	Presidente rel.
dott.ssa Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 57-01/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

██████████ nato a ██████████, ivi residente in ██████████, ██████████, C.F. ██████████
██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Torretti del Foro di Fermo, C.F. TRRBRN58P13I324P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Adige 26, numero di fax 0733582804 PEC brunotorretti@legalmail.it, giusta procura agli atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso in data 03.10.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata e la relativa documentazione prodotta;
 - esaminata l'integrazione alla relazione ex art. 269, comma 2 del CCII, depositata in data 03.10.2024 dal gestore della crisi Dott.ssa Loredana Marziali;
 - considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
 - ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
 - considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:



- a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, nel comune di Fermo (cfr. doc. 2 allegato ricorso introduttivo, autodichiarazione stato di famiglia e residenza);
- b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e sussiste la condizione di sovraindebitamento atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 03.10.2024, redatta dall'OCC Dott.ssa Loredana Marziali, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione del Gestore della Crisi e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso: l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII risiede negli esiti infausti del progetto di ristrutturazione e di avviamento di una struttura agrituristica con servizio di accoglienza e produzione di olio extravergine di oliva nel comune di Sant'Elpidio a Mare; in particolare, il ricorrente così ricostruisce il contesto nel quale è maturata la propria situazione debitoria: nell'anno 2008, a seguito dell'erogazione di euro 140.000,00 in forza di mutuo fondiario concesso da Banca Marche, Filiale di Sant'Elpidio a Mare per l'acquisto di un terreno nei comuni di Montegiorgio e Monte Vidon Corrado, nel quale fu piantumato un nuovo oliveto, ai fini dell'attività agrituristica che avrebbe svolto, ottenne contestualmente un anticipo del contributo da erogare a fondo perduto da parte della Regione attraverso l'AGEA per euro 100.000, inserendo nel progetto la società cooperativa Gruppo Terzomillennio, della quale era socio lavoratore e garante; a seguito delle obbligazioni rimaste inadempite da parte della stessa cooperativa, il ricorrente, quale garante della stessa, si vide costretto a corrispondere la complessiva somma di € 110.000 negli anni 2009 e 2010; il progetto relativo all'attività agrituristica naufragò definitivamente nell'anno 2014, a seguito della revoca immediata del contributo regionale e con successiva richiesta di restituzione del fondo perduto regionale pari ad euro 200.000 circa, con conseguente attivazione della polizza fideiussoria di UNIPOLSAI legata al contributo regionale, stante l'impossibilità per il ricorrente di provvedere alla detta restituzione; lo stesso debitore è stato in passato, tra l'altro titolare di omonima ditta individuale, cessata in data 30/11/2016 (cfr. all. 25 della relazione gestore della Crisi) e socio,



con una quota societaria pari al 30%, con capitale sociale di 7,5 euro della società Funerale Italia Srls, costituita in data 24.05.2017, cancellata d'ufficio dal Registro imprese di Fermo in data 04/06/2024 (cfr. all. 33 relazione gestore della Crisi);

f) il passivo è pari a complessivi € 937.706,68, maturato nei confronti di: Agenzia delle Entrate e Riscossioni per € 9.097,00 (privilegiato); Kruk Italia s.r.l. - Mandatario Itacapital srl per € 3.354,17 (Chirografario); Avv. Annalisa Macerata per € 4.231,45 (Privilegio generale mobiliare); Regione Marche per € 295,12 (Euro 236,41 Privilegiato; 58,71 Chirografario); Cerved Credit Management S.p.A. - Mandataria Purple spv srl - per € 559.536,25 (Mutuo Agrario Ipotecario : € 274.097,29; Mutuo Agrario Privilegiato : € 231.304,09 ; Apertura c/c: € 49.763,59; Spese prededuzione : € 4.371,28); Unipol Assicurazione s.p.a. per € 301.556,75 (Chirografario); Impresa Verde Marche s.r.l. per € 2.129,73 (Chirografario); Suolo e Salute s.r.l. per € 746,61 (Chirografario); Cattleya svp s.r.l. per € 45.931,81 (Chirografario); Credit Factor s.p.a. per € 10.183,86 (Chirografario); Scisiani Laura per € 619,03 (Privilegio generale mobiliare); Consorzio di Bonifica delle Marche per € 24,90 (Privilegio speciale), oltre le spese in prededuzione pari ad € 1.878,80, iva compresa, per compenso OCC di Fermo; € 1.000,00 salvo conguaglio finale per spese trascrizioni beni mobili e immobili, pubblicità, trascrizione sentenza; € 4.371,28 per spese legali dell'esecuzione immobiliare in favore di Cerved Credit Management Spa mandataria di Purple spv srl;

g) il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla convivente e dalla figlia nata nel 2021; il ricorrente a partire dal 01.01.2021 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time del 61.16%, con qualifica di operatore sociosanitario presso la Cooperativa Sociale P.A.R.S. "Pio Carosi", p.iva 01191980430, e percepisce un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 921,00, al netto dell'attuale pignoramento del quinto dello stipendio, pari ad euro 235,84, da parte della creditrice Kruk Italia srl procuratore di Itacapital s.r.l., nonché da parte del creditore Unipolsai Assicurazioni spa; la convivente del ricorrente Cristina Piergentili percepisce un mero rimborso spese di euro 350/450 mensili per attività di insegnamento yoga (associazione sportiva);

h) il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili:

- fabbricato proprietà 1/1 Comune di Sant'Elpidio a Mare Strada Piannenza n. 1056 Foglio 70 Particella sub 7 Catasto Fabbricati Cat. D 10;
- proprietà 2/4, Foglio 70, part.lla 865, cl. 2, Orto irriguo, in Comune Sant'Elpidio a Mare Via Piannenza 1056 Sant'Elpidio a Mare;
- terreno proprietà 1/1 30.944 mq Comuni di Montegiorgio e Monte Vidon Corrado: Montegiorgio Foglio 37 Part. 193, 372, 374; Monte Vidon Corrado Foglio 7 Part. 58, 181, 198, 223, 244, 63, 65, 66, 177, 182, 183, 186, 189, 196,225, 245, 246;



il fabbricato ed il terreno nei Comuni di Montegiorgio e Monte Vidon Corrado sono oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 51/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Fermo;

i) è altresì proprietario del bene mobile registrato Fiat Fiorno targato AB 528 MN ed immatricolato in data 10/08/1994;

j) non ha disponibilità liquide di rilievo; le spese per il sostentamento per il nucleo familiare sono quantificate in euro € 1.910,00 (cfr. tabella pag. 13 relazione OCC);

k) il ricorrente pertanto conferisce in favore della procedura liquidatoria il proprio patrimonio immobiliare sopra descritto, del valore complessivo pari ad euro 63.200,00 (cfr. pag. 12, relazione Gestore della crisi), il bene mobile registrato sopra indicato il cui valore è stato individuato in euro 200,00, nonché il credito maturato nei confronti della sig.ra Luciana Pierini, C.F. PRNLCN54H49C100B, accertato con sentenza n. 923/2020 Rep. n. 1700/2020 del Tribunale di Macerata pubblicata il 21/10/2020, che ha riconosciuto in favore dello stesso la somma, a titolo di retribuzione, di € 12.000,00 oltre interessi (cfr. tabella pag. 15 relazione gestore della crisi ed all.13 al ricorso introduttivo);

tutto ciò premesso, ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di ██████████, nato a ████████ il ████████, ivi residente in Via ██████████, ████████, C.F. ██████████;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzioletti;

nomina liquidatore il gestore della crisi dott.ssa Loredana Marziali, con studio in Porto San Giorgio (FM) in Via Giordano Bruno 191;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.910,00 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Traini Devis;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il



liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 20/03/2025

Il Presidente rel.

Sara Marzialetti

